

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 544

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GUGLIERI, VENTUCCI, PEDRIZZI**
e **CAPONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1994

Modifiche al processo di accertamento fiscale

ONOREVOLI SENATORI. - Il rapporto di fiducia tra fisco e contribuente è andato via via peggiorando per una miriade di cause, e tra queste la mancanza di certezza nel rapporto tributario dovuta a inefficienza o lentezza dell'attività accertatrice da parte degli uffici finanziari, i quali procedono a verificare le dichiarazioni dei contribuenti spesso al limite della decadenza, che si verifica dopo il quinto anno dalla data di presentazione della dichiarazione o dopo il sesto anno dalla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata (caso di omissione) per le imposte dirette, mentre per l'IVA i termini sono rispettivamente di quattro anni nel caso di regolare presentazione della dichiarazione e di cinque in caso di omissione.

I suddetti termini, poi, in forza di provvedimenti legislativi eccezionali, ad esempio condoni, vengono regolarmente differiti di ulteriori due anni.

È ormai abbastanza frequente che gli uffici finanziari si attivino al limite dei termini di decadenza, con la conseguenza che dopo tanti anni si trovano imprese cessate o cedute ad altri e comunque l'imprenditore si trova sempre in difficoltà per la ricerca dei documenti e deve analizzare situazioni specifiche alla luce di una normativa che al momento dell'accertamento non è più in vigore.

Poichè gli istituti della «prescrizione» e della «decadenza» hanno la funzione di rendere certi i rapporti giuridici sia per il cittadino come per l'amministrazione fi-

nanziaria, si ritiene utile ridurre i suddetti termini.

Prima della riforma tributaria del 1972 gli accertamenti venivano effettuati in gran parte mediante l'istituto del cosiddetto «concordato» sulla base degli «studi di settore» con il termine di decadenza biennale.

Allora, nonostante la mancanza di supporti informatici, pochi contribuenti sfuggivano al controllo. Oggi, con l'avvento dell'anagrafe tributaria, si verifica il contrario e cioè che pochi contribuenti sono sottoposti a verifica.

Si ritiene pertanto necessario e indispensabile portare il termine di decadenza dell'attività accertatrice sia per le imposte dirette che per l'IVA ai seguenti termini:

- a) tre anni nell'ipotesi di dichiarazione regolarmente presentata;
- b) cinque anni nell'ipotesi di omessa dichiarazione.

Una seconda modifica che si ritiene opportuno apportare al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguarda la soppressione della partecipazione dei comuni all'accertamento, prevista dagli articoli 44 e 45.

La procedura ivi prevista si è infatti rivelata un istituto inutile, in quanto i comuni non sono normalmente attrezzati a svolgere un simile compito e comunque il mancato invio degli avvisi di accertamento agli stessi non comporta invalidità dell'accertamento stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Termini per l'accertamento
per le imposte dirette)*

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «entro il 31 dicembre del quinto anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del terzo anno»;

b) al secondo comma, le parole: «al 31 dicembre del sesto anno» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre del quinto anno».

Art. 2.

(Termini per l'accertamento IVA)

1. Al primo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «entro il 31 dicembre del quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del terzo anno».

Art. 3.

*(Suppressione della partecipazione
dei comuni all'accertamento)*

1. Gli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono abrogati.

